CAMERA DEI DEPUTATI N. 2162

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati REGGIANI e SILVESTRI

Presentata il 19 dicembre 1969

Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'opera di ammodernamento e di generale revisione che il legislatore va compiendo e che abbraccia ormai tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi del mercato finanziario appare utile predisporre con la necessaria tempestività quelle modificazioni legislative anche di dettaglio che possano facilitare l'attività di riforma organica.

Nei confronti delle modificazioni strutturali di base (riforma delle società commerciali, riforma tributaria, ecc.) si vanno così anticipando, sia per quanto riguarda i protagonisti dell'attività di mercato sia per quanto attiene alle strutture di base, provvedimenti che si possono considerare i punti di articolazione del nuovo sistema: in questo quadro vanno situati il nuovo ordinamento professionale degli agenti di cambio, la creazione dei fondi comuni in fase di istituzione, le particolari agevolazioni tributarie che interessano il settore, ecc.

Per quanto specificamente riguarda gli agenti di cambio, va dato urgente seguito alle premesse legislative poste al termine della scorsa legislatura con il nuovo ordinamento della loro professione, ciò soprattutto al fine di non disperdere quello che può essere considerato il motivo ispiratore della riforma: sottrarre gli agenti al chiuso di una astratta, anche se tecnicamente pregevole, attività per iniziati per esaltarne la funzione garantista in previsione dell'improcrastinabile allargamento del mercato azionario.

In questa direzione diventa interesse pubblicistico primario che gli agenti di cambio conoscano fin dalla fase di formazione il mercato mobiliare nell'unica forma coerente che è quella della diretta acquisizione dei dati sperimentali.

Al legislatore degli anni '30 poteva apparire interesse precipuo – ed è comprensibile – in un mercato finanziario privo di una reale libertà di accesso limitare alle garanzie patrimoniali e all'attività di registrazione quasi notarile la configurazione giuridica della professione degli agenti di cambio; oggi, la normativa in oggetto dev'essere armonizzata eliminando quelle incompatibilità professionali che non hanno più senso nel nuovo contesto operativo ed anzi contrastano col nuovo corso legislativo.

Proibire ancora agli agenti di cambio la partecipazione in qualità di consiglieri di amministrazione « in enti che esercitino il commercio, industria o credito » (regio decreto-legge 7 marzo 1925) o « l'interessenza di qualsiasi genere in ditte o cose bancarie » (regio decreto-legge 30 giugno 1932) costituisce una normativa anacronistica di fatto superata.

Pertanto, la proposta di legge che si ha l'onore di presentare, mentre ribadisce il ri-

goroso sistema di garanzie che deve preservare, anche con le incompatibilità, lo svolgimento delle funzioni degli agenti di cambio da qualsiasi *fumus* speculativo, elimina alcune sopravvivenze legislative incongruenti che possono frustrare i propositi di sviluppo dell'attività professionale della categoria.

Un agente di cambio a cui è consentito partecipare in qualità di consigliere di amministrazione a società non quotate in borsa alla reale vita economica del paese non è più il tecnico di un giuoco ma l'esperto consulente che si vuole porre a disposizione del grande pubblico.

È anzi prevedibile che in breve volgere di tempo appaia utile e necessario consentire che gli agenti di cambio possano partecipare a società quotate in borsa proprio per una nuova forma di tutela degli azionisti di minoranza.

Onorevoli colleghi, la proposta che vi raccomandiamo potrà contribuire allo sviluppo ordinato e democratico del mercato finanziario che il legislatore intende agevolare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La professione di agente di cambio è incompatibile: con l'esercizio delle attività considerate dall'articolo 2195 del codice civile; con la partecipazione a responsabilità illimitata ad enti, ditte o società che esercitano le attività di cui al citato articolo; con la partecipazione ad aziende od istituti di credito, o a ditte che operano abitualmente in borsa; con la carica di consigliere di amministrazione, amministratore unico o sindaco o con la qualifica di dipendente di società quotate in borsa, tranne i casi specificatamente autorizzati dal Ministero del tesoro; con la professione di avvocato, o procuratore legale o dottore commercialista; con la gestione esattoriale o esazione dei tributi; con la carica di direttore responsabile di giornali, ai sensi della vigente legge sulla stampa.

Gli articoli 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, 1 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sono abrogati.